

**GRANDI ESPOSIZIONI:
TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI SU
ATTIVITA' SOTTOSTANTI**

Roma, novembre 2015

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>1. I CONTENUTI DEL RD 1187/2014</i>	5
<i>2. LA SOLUZIONE PUMA2</i>	8
<i>2.1. Generalità</i>	8
<i>2.2. Indicazioni per la predisposizione dell'input</i>	9
<i>2.3. Nuova tabella di corredo</i>	14

PREMESSA

In data 7 novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE, il Regolamento delegato (UE) 1187/2014 che integra il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) in materia di Grandi Esposizioni (cfr. articolo 390 par. 8 CRR). Il Regolamento delegato definisce, sulla base delle analisi a suo tempo svolte dall'EBA (cfr. RTS dell'ABE 2013_07), i criteri e le metodologie per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti.

Il Regolamento disciplina le modalità con cui gli intermediari devono imputare alle diverse controparti e calcolare il valore dell'esposizione in presenza di operazioni che comportino l'assunzione del rischio dei debitori delle attività sottostanti, come in caso di OICR o operazioni di cartolarizzazione.

L'entrata in vigore del suddetto Regolamento, a far tempo dal 28.11.2014, ha determinato il superamento delle Linee di orientamento sugli schemi di investimento che, nelle more dell'emanazione del medesimo Regolamento, fornivano agli operatori indicazioni sul calcolo delle esposizioni verso attività sottostanti, in coerenza con la Parte II delle *"Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime"* emanate l'11 dicembre 2009 dal CEBS/EBA. Le suddette linee di orientamento, previste nella Sez. IV della Circolare n. 285, vengono di conseguenza abrogate.

Le principali novità del Regolamento rispetto alle linee guida del CEBS riguardano:

- l'introduzione del concetto di "cliente distinto" (cliente non noto la cui esposizione concorre solo in proporzione trascurabile all'esposizione complessiva verso un dato cliente o gruppo di clienti connessi, cfr. art. 6, par. 2 lettere a) e b) e art. 6, par. 3 lettera a));
- la definizione di "cliente ignoto" (unico cliente ipotetico cui l'ente assegna tutte le esposizioni del cui debitore ignora l'identità sempre che non siano applicabili l'art. 6, par. 2 lettere a) e b) e l'art. 6, par. 3 lettera a));
- la determinazione delle singole esposizioni, rispetto alla struttura complessiva; le eventuali modalità di trattamento di esposizioni sottostanti verso operazioni aventi a loro volta attività sottostanti (Fondi di Fondi o ricartolarizzazioni);
- la determinazione del valore dell'esposizione sottostante all'operazione complessiva e la sua incidenza percentuale;
- l'individuazione di una soglia di immaterialità tale da consentire agli enti di non identificare i debitori delle attività sottostanti nel caso in cui il valore di esposizione non superi lo 0,25% del capitale ammissibile;
- la definizione di esposizione aggiuntiva (l'esposizione verso la struttura complessiva dell'operazione) ed i criteri per la sua computabilità.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA2.

1. I CONTENUTI DEL RD 1187/2014

Al fine di determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, per quanto riguarda le operazioni su attività sottostanti (OICR e cartolarizzazioni), la banca deve valutare le esposizioni verso le attività sottostanti tenendo conto della sostanza economica, della struttura dell'operazione e dei rischi inerenti l'operazione stessa.

A tali fini le banche devono, in linea generale, essere in grado di identificare e controllare nel tempo i clienti o gruppi di clienti connessi di un'esposizione sottostante (*full look-through*).

In caso contrario, se la banca ignora l'identità del debitore dell'esposizione sottostante al rischio di credito, o non è in grado di confermare che l'esposizione sottostante non è un'esposizione al rischio di credito, assegna l'esposizione come segue:

- a) se il valore non supera la soglia di materialità dello 0,25% del suo capitale ammissibile, l'esposizione è assegnata all'operazione come "cliente distinto" e non connesso con altri clienti della banca;

- b) se il valore è uguale o superiore allo 0,25% del suo capitale ammissibile e l'ente è in grado di assicurare, tramite il mandato dell'operazione, che le relative esposizioni sottostanti non sono collegate a nessun'altra esposizione che ha in portafoglio, comprese le esposizioni sottostanti derivanti da altre operazioni, l'esposizione è assegnata all'operazione come "cliente distinto" e non connesso con altri clienti della banca;
- c) nei casi non contemplati alla lettera a) o b), per evitare che una carenza d'informazione determini un'esposizione complessiva illimitata, l'esposizione è assegnata al "cliente ignoto", cui si applica il limite del 25% per le grandi esposizioni.

La banca, in aggiunta all'esposizione verso le attività sottostanti, deve inoltre considerare anche un'esposizione nei confronti della struttura dell'operazione, da contenere entro il 25% del capitale ammissibile. Tuttavia, il Regolamento 1187/14 stabilisce che non costituisce fonte di esposizione aggiuntiva la struttura dell'operazione che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

- a) la struttura legale e operativa dell'operazione è costruita in modo da impedire al gestore dell'operazione o al terzo di ridirigere i flussi di cassa da essa derivanti verso

persone che, in base ai termini dell'operazione, non hanno diritto a riceverli¹;

b) i termini dell'operazione non impongono all'emittente, né a chiunque altro, di corrispondere all'ente un pagamento che si aggiunge ai flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti o li anticipa.

L'ammontare delle esposizioni all'attività sottostante dell'operazione corrisponde al valore più basso tra:

- il valore dell'esposizione risultante dall'attività sottostante;
- il valore complessivo delle esposizioni dell'ente verso l'attività sottostante risultante da tutte le sue esposizioni all'operazione.

Per ciascuna esposizione dell'ente all'operazione, il valore della risultante esposizione all'attività sottostante è così calcolato:

a) se le esposizioni di tutti gli investitori nell'operazione hanno pari rango, il valore della risultante esposizione all'attività sottostante è la quota proporzionale rappresentata dall'esposizione dell'ente all'operazione moltiplicata per il valore dell'esposizione costituita dall'attività sottostante;

b) nei casi non contemplati alla lettera a), il valore della risultante esposizione all'attività sottostante è la quota

¹ Nessun'esposizione aggiuntiva dovrebbe essere rilevata per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, perché non è possibile ridirigere i flussi di cassa verso una persona che, in base all'operazione, non ha diritto a riceverli. Lo stesso assunto dovrebbe valere per i soggetti sottoposti a obblighi equivalenti a norma di atti legislativi dell'Unione o della normativa di un paese terzo.

proporzionale rappresentata dall'esposizione dell'ente all'operazione moltiplicata per il valore più basso tra:

- i. il valore dell'esposizione costituita dall'attività sottostante;
- ii. il totale tra il valore dell'esposizione dell'ente all'operazione e il valore di tutte le altre esposizioni all'operazione di pari rango.

2. LA SOLUZIONE PUMA2

2.1. Generalità

L'impostazione della procedura per il trattamento delle operazioni su attività sottostanti rimane sostanzialmente invariata rispetto a quella definita in passato per rispondere alle vecchie linee guida del CEBS.

Tra le principali novità si evidenziano:

- una semplificazione della fase di generazione in quanto nel nuovo regime la regola generale prevede la rappresentazione dei rischi sulle sole attività sottostanti e solo in particolari condizioni anche quella delle operazioni stesse;
- un calcolo più articolato del valore delle esposizioni per tenere conto delle particolarità introdotte dal RD per le esposizioni in cui non tutti gli investitori nell'operazione hanno pari rango (cfr. nuovo ragionamento R04_4 e nuova funzione F49).

Per finalità di sintesi si allega una tabella che riepiloga le modalità di trattamento (cfr. aggiornamento dell'Allegato D).

2.2. Indicazioni per la predisposizione dell'input

La regola generale prevede che le banche debbano essere in grado di identificare e controllare nel tempo i clienti o gruppi di clienti connessi di un'esposizione sottostante (*full look-through*).

A tale fine è necessaria l'alimentazione delle attività sottostanti secondo le seguenti indicazioni (cfr. I0714_1):

- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e non cancellate dal bilancio: FTO pertinenti con la natura delle attività cedute avendo cura di valorizzare il campo 05781 uguale a 1 o 4;
- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio: FTO 01517.02/72;
- per le attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione di terzi: FTO 01519.02/72;
- per le attività sottostanti alle quote di OICR:
 - i. FTO 01063.77 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE - TITOLI SOTTOSTANTI -

POSIZIONI LUNGHE), fornita in input con campo 05278 significativo;

- ii. FTO 01063.79 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – DEPOSITI OVERNIGHT - POSIZIONI LUNGHE);
- iii. FTO 01063.81 (QUOTE DI OICR - METODO DELLA SCOMPOSIZIONE INTEGRALE – ALTRI FINANZIAMENTI SOTTOSTANTI - POSIZIONI LUNGHE).

Tuttavia, l'art. 6 del RD prevede il caso in cui l'ente ignori parzialmente (*partial look-through*) o totalmente l'identità dei debitori delle esposizioni sottostanti al rischio di credito.

Nel primo caso l'alimentazione dell'input PUMA2 per le attività sottostanti deve essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:

- per la parte nota² delle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: rispettivamente, FTO 01517.02/72 e FTO 01519.02/72;
- per la parte *unknown* delle attività sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione proprie cedute e cancellate dal bilancio o di terzi: FTA 03940.09 (POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI -

² Si rammenta che per entrambe le tipologie di cartolarizzazioni, nel caso in cui la banca svolga il ruolo di *servicer*, per altri ambiti informativi è richiesta necessariamente l'applicazione del metodo *full look-through*.

METODO PARTIAL LOOK-THROUGH -
UNKNOWN EXPOSURE) ausiliaria delle FTO
01063.02/11 e 01079.02;

- per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OICR:
 - i. FTA 03940.01 - QUOTE DI OICR -
METODO PARTIAL LOOK-THROUGH -
ESPOSIZIONI NOTE (TITOLI);
 - ii. FTA 03940.03 - QUOTE DI OICR -
METODO PARTIAL LOOK-THROUGH -
ESPOSIZIONI NOTE (DEPOSITI
OVERNIGHT);
 - iii. FTA 03940.05 - QUOTE DI OICR -
METODO PARTIAL LOOK-THROUGH -
ESPOSIZIONI NOTE (ALTRI
FINANZIAMENTI);
- per la parte *unknown* delle attività sottostanti alle quote di OICR: FTA 03940.07 (QUOTE DI OICR -
METODO PARTIAL LOOK-THROUGH -
UNKNOWN EXPOSURE) ausiliaria delle FTO
01063.02/11.

Nel secondo caso, cioè quando l'ente non è in grado di distinguere le esposizioni sottostanti all'operazione, la generazione dell'esposizione verso il "cliente distinto/ignoto" viene documentata utilizzando l'esposizione dell'ente verso l'operazione.

Poiché il RD non prevede più trattamenti in deroga per operazioni antecedenti al 31.01.2010 né trattamenti differenziati per operazioni con sottostanti granulari, non è più necessaria l'alimentazione dei campi **05784 – ESPOSIZIONI ASSUNTE PRIMA DEL 31.01.2010** e **05787 - GRANULARITA' DEL PORTAFOGLIO**. Analogamente, sono stati eliminati dalla tabella di corredo 38 i corrispondenti attributi richiesti per le operazioni di cartolarizzazione (cfr. allegato).

Continua invece ad essere necessaria l'alimentazione del campo **05788 - METODO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITA' SOTTOSTANTI (GR.ESPOSIZIONI)** prevista per le FTO 01063.02/11 nel caso di OICR; tuttavia dal dominio del campo viene eliminato il valore 3:

- 0 = NESSUNA SCOMPOSIZIONE;
- 1 = FULL LOOK-THROUGH;
- 2 = PARTIAL LOOK-THROUGH.
- ~~3 = STRUCTURED-BASED APPROACH.~~

Nel caso in cui l'esposizione sia rappresentata da una posizione verso una cartolarizzazione la medesima informazione è prevista con uno specifico attributo della tabella di corredo 38 che viene analogamente modificato.

Per indicare se non sono soddisfatti i punti 1 e 2 dell'articolo 7 del RD ed è pertanto necessario rappresentare una esposizione aggiuntiva le banche devono alimentare sulle FTO 01063.02/11 in caso di OICR il nuovo **digit 05811 –**

**STRUTTURA DELL'OPERAZIONE COME ESPOSIZIONE
AGGIUNTIVA (ART. 7 DEL RD 1187/2014):**

0= NO;

1= SI.

Per le operazioni di cartolarizzazione la stessa informazione è richiesta invece con un nuovo attributo della TCOR38.

Nel caso di operazioni trattate con metodo del *partial look-through* sulle FTA 03940.07/09 la banca dovrà alimentare il nuovo **campo 05812 – ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE IGNOTA** sulla base delle indicazioni previste dall'art 6 del RD:

0 = NON INTERESSA;

1 = CLIENTE DISTINTO;

2 = CLIENTE IGNOTO.

Il medesimo campo è richiesto anche sulle FTO 01063.02/11 e 01079.02 nei casi di operazioni su attività sottostanti con *unknown* totale (posizioni verso cartolarizzazioni con 'METODO ATTIVITA' SOTTOSTANTI'=0 ed esposizioni verso OICR con campo 05788=0). In tali casi, infatti, l'eventuale generazione dell'attività verso cliente ignoto è prodotta dalla FTO che rappresenta l'esposizione dell'ente verso l'operazione.

2.3. Nuova tabella di corredo

Per consentire l'individuazione dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, proprie e di terzi³, è necessario alimentare nella nuova tabella di corredo **TCOR76 - INFORMAZIONI SU TITOLI CONNESSI CON CARTOLARIZZAZIONI E COVERED BOND**, per ciascuna cartolarizzazione, l'attributo CODICE ISIN DEL TITOLO e, per ciascuna tranche, il VALORE NOMINALE DEI TITOLI IN CIRCOLAZIONE.

³ Si tratta delle operazioni che presentano l'attributo ATTIVITA' SOTTOSTANTI di TCOR38, acceduta con campo 05760, pari a 0,1,2,3. Si fa presente tuttavia che, per esigenze connesse con sviluppi della documentazione relativi alle segnalazioni sulle attività vincolate (asset encumbrance), le informazioni sul CODICE ISIN DEL TITOLO da fornire nella tabella TCOR76 sono necessarie anche per le operazioni di autocartolarizzazione e per quelle finalizzate all'emissione di covered bond (ATTIVITA' SOTTOSTANTI di TCOR38 pari a 4).